

Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

WEBINAR

TRUST

**ORIZZONTI ATTUALI E NUOVE PROSPETTIVE ANCHE ALLA LUCE DELLA
BOZZA DI CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 10 AGOSTO 2021**

**9 dicembre 2021
(Ore 15:00 – 18:00)**

**Imposte dirette e monitoraggio fiscale del trust alla luce
delle novità di prassi**

Paolo Gaeta, dottore commercialista, tributarista, Trust and
Estate Practitioner, in Milano

La scelta del legislatore con il D.L. 296, un nuovo scenario, il trust soggetto autonomo dal 2007.

La spinta verso l'entificazione aiutata dalle norme internazionali porta alla legge che soggettivizza il trust.

Per assecondare la variabilità dell'intensità del rapporto del beneficiario con il trustee è creata nella norma la regola della tassazione opaca e trasparente solo per casi limite che non smentiscono la centralità del trust come soggetto passivo.

La scelta di entificare il trust inserendolo in ogni una delle singole categorie dei soggetti Ires (lett. b/c/d dell'art 73) è segno della sua forma variabile.

La scelta del legislatore con il D.L. 296 del 2006, un nuovo scenario.

- Alcune conseguenze della autonomia tributaria di un soggetto che civilisticamente non esiste, gli effetti degli accertamenti d'imposta o della procedura esecutiva dei debiti maturati in regime di esistenza in vita del trust.
- Inapplicabilità delle norme per le società (36 e 38 del DPR 602 resp. Legale rapp.), ma solo quelle ordinarie di responsabilità extracontrattuale.

La commercialità del trust e le conseguenze

Se lo «statuto» o l'attività effettivamente esercitata è commerciale il trust dovrà essere soggetto ad una serie di disposizioni previste per le attività commerciali (elemento che prescinde dalla liberalità nella dotazione del fondo in trust)

Conseguenze reddito d'impresa/tenuta della contabilità

La commercialità del trust e le conseguenze

Aliquota d'imposta sul reddito delle società attualmente 24%

Non tassabilità delle attribuzioni al beneficiario per i trust opachi, siano essi liberali, onerosi, commerciali o non commerciali

Le regole ordinarie di residenza ex art. 73 tuir

Applicabilità delle regole ordinarie ad un istituto poco ordinario (art. 73. c.3).

Il luogo in cui il trustee assume le decisioni ed il trust è gestito (*place of effective management*), che non è necessariamente il domicilio fiscale del trustee.

Inadeguatezza del criterio dell'«oggetto principale» in caso di immobili in vari Stati e patrimoni mobiliari (Circ. 48/07)

Altre soggettività del trust

- Possibile soggettività passiva ai fini:
- **IVA** (art. 4 c.2 Dpr 633/72 e art. 9 Par. 1) D. CE 112/06 ; applicando le regole di comm.tà dell'art. 73 tuir)
- **IRAP** (art. 3 lett. A) D.Lgs. 446/97)
- La legge di bil. 2020 ha esteso ai trust la soggettività passiva ai fini **IVIE** (0,76%) e **IVAFE** (0,2 x1000 pro tempore) a far data dalla Dr 2021

Regole di funzionamento del trust opaco

Le regole di tassazione previste dall'art. 73 prevedono che il trust «opaco» non commerciale paghi imposte Ires per categorie di reddito e successivamente eroghi patrimonio;

La commercialità non impatta sulla opacità o trasparenza

Sono opachi ai fini delle ii.dd. tutti i trust che non sono trasparenti

Regole di funzionamento del trust trasparente

La trasparenza dei trust è di un tipo non comparabile nel sistema del tuir

Non dipende dalla tipologia del trust

Diritto certo ed attuale a pretendere il pagamento dei redditi dal trustee previsto in atto o altri documenti (decisioni del trustee);

Qualificazione del reddito imputato a beneficiari trasparenti

Il reddito ai beneficiari trasparenti è reddito di partecipazione ex art. 44 tuir;

Nel trust non c. il reddito è qualificato per categorie e poi se trasparente qualificato di nuovo come di partecipazione.

Non c'è distribuzione che genera l'obbligo tributario, ma l'imputazione del reddito.

La residenza del trust trasparente e dei beneficiari individuati

Sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario del trust «anche se non residenti» (ex art. 44 lett. G-sexies).

E' tassato in Italia il reddito di un beneficiario non residente di trust trasparente residente (ADE 21/e/2010).

Fiscalità italiana dei dividendi di trust opachi e trasparenti (non commerciali)

		Trust Opaco non c.			
Dividendo		100,00 €		Ires effettiva	
B.I ante 2016		77,74		B.I post 2016	100
Ires		24%		Ires	24%
Tassazione in capo al Trust		18,66 €		Tassazione in capo al Trust	24,00 €
Tassazione in capo al beneficiario		0,00			0

Fiscalità italiana dei dividendi di trust opachi e trasparenti (non commerciali)

		Trust Trasparente non c.			
Dividendo		100,00 €			
B.I ante 2016		77,74		B.I post 2016	
Irpef *		45,00%		Irpef	
Tassazione in capo al beneficiario		34,98 €		Tassazione in capo al beneficiario	
				45,00 €	

Fiscalità italiana dei dividendi trust commerciali opachi

Dividendo			100,00 €
Base imponibile			5,00
Ires			24%
Tassazione in capo al Trust			1,20 €
Tassazione in capo al beneficiario			0
* art. 89 tuir			


Il trust trasparente, il trust opaco e il trust traslucido che riqualifica la fonte.

L'Agenzia delle Entrate nel 2010 (e nel 2021) elabora una nuova forma di trust in cui il trust nasce opaco, ma a causa delle regole cui è soggetto all'estero ove è residente oppure dove sono residenti i beni muta in traslucido.


I redditi sono tassati prima in capo al trust estero e poi di nuovo penetrano nella sfera soggettiva tributaria del beneficiario quando egli li incassa secondo le regole del momento (non per competenza come per il trust trasparente).

Novità normative nel Tuir (CDM 16.10 in GU il 26.10.19)

L'art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR, introduce nel novero dei redditi di capitale “i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73”.



Novità normative nel Tuir (nuovo art. 44 c.1 l. g-sexies in vigore dal 2020)



art. 45, comma 4-*quater*) introduce, inoltre, una presunzione secondo cui “*l’intero ammontare percepito costituisce reddito*” se “*non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio*”

*art . 47-*bis* lett.b c.1 : confronto tra la aliquota nominale estera e il 50% dell’aliquota nominale italiana

Come riconoscere il «paradiso» ex art. 47-bis e la possibilità dell'interpello disapplicativo

- Con il richiamo all'articolo 47-bis, ai fini dell'individuazione delle giurisdizioni paradiso, l'unico criterio, fra quelli enucleati dall'articolo 47-bis applicabile ai trust, sembra essere il confronto tra i livelli nominali di tassazione (esclusione del criterio di cui alla lett. a).
- Si ritengono applicabili il comma 2, lettera b) (il quale prevede la possibilità di disapplicare il regime, ove si dimostri che non vi è l'effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali) nonché (secondo lo STEP position paper) si ritiene possibile disapplicare la disposizione presentando un'apposita istanza di interpello all'Amministrazione finanziaria (l'AdE lo esclude impropriamente).

Bozza della Circolare sui trust opachi

- «Le attribuzioni a favore dei beneficiari italiani da parte di trust opachi esteri sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola la tassazione dei redditi di capitale... Il meccanismo di imputazione per trasparenza, sarebbe in contrasto con le modalità di attribuzione del reddito dei trust opachi, nei quali i beneficiari sono privi del diritto di ottenere erogazioni di redditi prodotti dal trust»

Bozza in corso di consultazione

Istituti di contenuto analogo al trust

- La norma ricomprende nel suo ambito gli «istituti di contenuto analogo» a quello del trust per evitare aggiramenti nominalistici e valorizzando istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie del trust. La Circolare 48/07 sosteneva individuava gli istituti aventi contenuto analogo quelli con »elementi essenziali e caratterizzanti dell'istituto del trust».

Bozza in corso di consultazione

Istituti di contenuto analogo al trust

- All'elenco dei trust e degli istituti giuridici affini ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione (2019/C, 360/05) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 ottobre 2019, risulta che l'Italia ha notificato come istituti affini al trust il mandato fiduciario ed il vincolo di destinazione.

Trust opachi e istituti analoghi «stabiliti»

- La norma si applica ai soggetti passivi quali trust e istituti analoghi *stabiliti* in giurisdizioni che con riferimento ai redditi del trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del tuir.
- *Stabiliti*=Stato di residenza del trust.

Bozza in corso di consultazione

Stabiliti

- Nel caso in cui il criterio di residenza del trust sia quello dello Stato dell'amministrazione in cui risiede il trustee (o l'oggetto principale) e qualora vi fossero due trustee di cui uno residenti in un luogo a fiscalità privilegiata, bisognerà guardare allo Stato ove effettivamente il trust è assoggettato ad imposizione.

Bozza in corso di consultazione

Stati UE e SEE

- La residenza in uno Stato UE o SEE, sulla base dei criteri di cui all'art. 73, non è in grado di disattivare l'applicazione della novella norma del 2019, qualora il trust risulti residente (per norma di quello Stato o Convenzione) in uno Stato a fiscalità privilegiata. *Infatti per l'Ade il richiamo all'art. 47-bis vale solo per la determinazione delle soglie delle aliquote e non per l'esclusione degli Stati UE ed SEE*

Bozza in corso di consultazione

Il paradiso può essere ovunque (tranne che in Italia)

- Le disposizioni si applicano a trust opachi esteri ovunque residenti se per l'art. 47-bis del Tuir l'imposizione è privilegiata. Tale valutazione deve avvenire solo sulla base delle disposizioni di cui alla lettera b) c.1 art. 47-bis richiamato dalla lettera a) c.1 art. 13 del decreto del 2019.

Bozza in corso di consultazione

L'esempio UK

- Se il trust UK è amministrato da due o più trustee di cui uno non residente e per le regole dello Stato il trust non è residente (*non è vero*), pur questo trust (pur) avendo la sede dell'amm.ne in UK deve essere considerato come beneficiario di vantaggi fiscali di un trust offshore. Stessa cosa in casi simili come per i trust privilegiati di Cipro.

Bozza in corso di consultazione

La determinazione del «privilegio» di cui godono in beni in trust ex art. 47-bis del tuir

- L'elemento discriminante è il trattamento fiscale del trust. Le disposizioni del 47-bis compatibili con il trust sono quelle di cui alla lettera b) c.1 che individua come privilegiato un regime ove il livello di tassazione nominale (anche in virtù di regimi speciali di tassazione) è inferiore al 50% di quello italiano.

Bozza in corso di consultazione

Metodologia di calcolo per test di privilegio

- Aliquota nominale di tassazione dei redditi del trust non residente <50% (solo Ires e non anche Irap circa 4%)
- Momento di confronto = erogazione dei redditi («per cassa»)

Bozza in corso di consultazione

Regola speciale per i redditi finanziari

- «Per i trust non residenti non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria il confronto del livello nominale di tassazione deve essere fatto con le imposte (sostitutive o ritenute alla fonte) vigenti nel periodo (oggi il 26%)».

Bozza in corso di consultazione

No all'interpello

- **Non si ritiene possibile dimostrare attraverso l'interpello che la costituzione del trust opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stato a regime fiscale privilegiato**, in quanto il c.3 dell'art. 47-bis del Tuir si rende applicabile solo ai fini dell'applicazione del comma 2 della medesimo disposizione che fa riferimento alle «partecipazioni detenute» in una impresa o ente. Ciò in quanto se il legislatore l'avesse voluta l'avrebbe prevista esplicitamente come per l'art. 68.c.4 per le plusvalenze da cessione di part di imprese localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato. Il principio è che sono altre le norme (appunto l'articolo 68 o l'articolo 89) che ne regolamentano l'utilizzo e la lettera g sexies) dell'articolo 44 Tuir nulla prevede al riguardo.


Bozza in corso di consultazione

La residenza è dove si pagano le tasse!?

- Se un trust non è residente in uno Stato nonostante l'amministrazione sia svolta in quello Stato, il trust si può considerare ivi residente solamente se i redditi prodotti dai beni in trust subiscono in quello Stato una imposizione (in capo al trust oppure ai beneficiari non residenti).

Bozza in corso di consultazione

Case Study



Trust Zero Tax US or NZ Resident

Beneficiario residente in ITA



Redditi corrisposti


Patrimonio

Sub Trust No Heaven >12,5%

Beneficiario residente UK



DIRITTO VALUTARIO / ANTIRICICLAGGIO/ DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL QUADRO RW



DIRITTO VALUTARIO / ANTIRICICLAGGIO/ DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL QUADRO RW

Art. 4 c.1 D.L. 167/90

p.f. enti non c. con investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi

L. 97/2013 estende l'obbligo, di cui all'art 4, di monitoraggio fiscale oltre che ai detentori diretti di attività estere o investimenti all'estero, ai «titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art.1, c.2 lett. U) e dell'allegato t. del D.Lgs 231/07

l'articolo 2 dell'Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 disponeva che per titolare effettivo dovessero intendersi: «1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica»

IVIE
&
IVA FE

DIRITTO VALUTARIO / ANTIRICICLAGGIO/ DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL QUADRO RW

D.Lgs.90/2017, invece, l'articolo 4 del D.L.167/1990 dispone che sono tenuti agli obblighi dichiarativi oggetto di analisi, oltre che ai detentori diretti di attività estere o investimenti all'estero, anche i «titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»

Art. 1 c.2 lett. pp) D.Lgs. 231/07 – (mod. nel '13)
titolare effettivo: la persona fisica, diverse dal cliente, nell'interesse della quale, in ultima istanza, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Art. 20 c.1

La p.f. cui «è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo».

Non è richiamato l'art. 22

DIRITTO VALUTARIO / ANTIRICICLAGGIO/ DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL QUADRO RW

Art. 4 c.1 D.L. 167/90

p.f. enti non c. con investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi

Lettura svincolata dal tenore letterale estende gli obblighi di monitoraggio ai soggetti di cui all'art. 22

Art. 22 c.5 (IV Dir UE D.lgs90/17) I trustee, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Ampliamento del perimetro ex bozza di circolare e risposta ad interpello 638 8 ottobre 2021

- I soggetti obbligati al quadro RW sono, secondo la bozza di circolare, i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW. Oppure i beneficiari che «ne abbiamo conoscenza». Vediamo i documenti di prassi...in particolare l'interpello del 8 ottobre 2021 n. 693



FINE

paolo.gaeta@studiogaeta.com

